

ROMA



Protocollo RC n. 21753/2018

Anno 2018
Ordine del giorno n. 79

182^a Proposta (Dec. G.C. n. 86 del 28 dicembre 2018)

Approvazione del nuovo “Regolamento Capitolino per la Tutela e il Benessere degli Animali”.

ROMA



Dipartimento Tutela Ambientale

COMUNE DI ROMA
RAGIONERIA GENERALE
100 U.O.
21 GIU. 2018
REI/62285

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

18 DIC. 2017

REI N. QI 76762

Proposta di Deliberazione che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea Capitolina

OGGETTO: Approvazione del nuovo "Regolamento Capitolino per la Tutela e il Benessere degli Animali".

COMUNE DI ROMA
RAGIONERIA GENERALE
U.O.

26 GIU. 2018

REI/63740

L'ASSESSORE DELEGATO
ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
Giuseppina Montanari

Giuseppina Montanari

COMUNE DI ROMA
RAGIONERIA GENERALE
U.O.

25 GIU. 2018

REI/63394

Visto reso ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. i) e j)
del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale
Rosalba Matassa

Rosalba Matassa

ROMA CAPITOLINA

4 LUG 2018

N. RC/21753

**Pareri resi ai sensi e per gli effetti
dell'art. 49 del D. Lgs. del 18.8.2000 n. 267**

Parere Ufficio proponente	Parere della Ragioneria Generale	Attestazione avvenuta assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell'art. 97, 2 comma 2, del D. Lgs. del 18.8.2000 n. 267
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1 comma del D. Lgs. del 18.8.2000 n. 267 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.	Ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, D. Lgs. del 18.8.2000 n.267 si dichiara la regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.	
Il Direttore Rosalba Matassa <i>Rosalba Matassa</i>	Il Ragioniere Generale Dott. Luigi Botteghi <i>Luigi Botteghi</i>	Il Direttore della Direzione Supporto giuridico-amministrativo agli Organi e all'Amministrazione F.to <i>[Signature]</i>
		Il Vice Segretario Generale AGGIUNTO F.to <i>[Signature]</i>
		Il Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti F.to _____

COMUNE DI ROMA
RAGIONERIA GENERALE
100 U.O.
08 NOV. 2018
REI/104055

86 28/12/18

**PREMESSO**

Che, nell'ambito delle competenze assegnate dal vigente quadro normativo in materia di protezione degli animali e della difesa del patrimonio zootecnico, l'Amministrazione Capitolina deve provvedere con interventi di carattere programmatico, tecnico-operativo e progettuale alla diffusione delle conoscenze e alla tutela del benessere degli animali;

Che Roma Capitale da anni promuove la cultura della convivenza fra uomo e animali e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e alla tutela degli animali presenti nel suo territorio;

Che l'Amministrazione Capitolina riconosce l'importanza della diffusione nel sistema educativo e formativo della sua popolazione, soprattutto dell'infanzia, di una cultura di buon comportamento verso gli animali, fondata sul rispetto delle caratteristiche etologiche e biologiche di ogni specie;

Che un'accresciuta sensibilità della cittadinanza di Roma per la difesa dei diritti degli animali si esplica quotidianamente e a ogni livello: personale, culturale e civile e nelle più svariate forme, non ultima quella del volontariato che si occupa di animali e di cui Roma Capitale intende avvalersi per progetti mirati alla salvaguardia delle popolazioni animali ivi residenti;

Che lo Statuto, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013, prevede tra i compiti di Roma Capitale di tutelare gli animali e favorire la coesistenza fra le diverse specie esistenti;

Che, in funzione del mutato quadro normativo e in coerenza con le più recenti disposizioni volte a combattere ogni forma di maltrattamento e abbandono di animali nonché a valorizzare il ruolo positivo svolto dall'animale nell'interazione con l'essere umano, si è inteso di recepire le istanze promosse da cittadini e associazioni a favore di un più proficuo, ancorché terapeutico, rapporto con gli animali;

Che, pertanto, si è ritenuto opportuno procedere alla revisione del vigente Regolamento sulla tutela degli animali, approvato con Deliberazione C.C. n.275 del 24.10.2005, predisponendo, in linea e nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, un nuovo testo regolamentare di agevole consultazione e comprensione allo scopo di renderne fattibile la concreta osservanza da parte della cittadinanza;

Che a tale scopo è stato istituito un Gruppo di Lavoro interdisciplinare che ha redatto il nuovo testo del Regolamento sulla tutela degli animali, recependo gli aggiornamenti della normativa intervenuti successivamente al 2005;

VISTI

il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria" e s.m.i.;

la Legge 14 agosto 1991, n. 281 "legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo";

la Legge 7 febbraio 1992, n.150 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n.874, e del Regolamento (CEE) n.3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;

il D.P.C.M. 28 febbraio 2003 Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;

la Legge 20 luglio 2004, n. 189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate;

Visto il Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n.1255/97 nonché il relativo Decreto Legislativo 25 luglio 2007 n. 151 "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate";

l'art. 13, parte II, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ratificato ed eseguito con Legge n. 130 del 2 agosto 2008, che riconosce gli animali come esseri senzienti, impegnando su ciò anche gli Stati membri;

la Legge 4 novembre 2010 n.201 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno ";

l'Accordo Stato-Regioni 24/01/2013 ai sensi dell'art.9 comma 2 lett. c del D. Lgs. 28/08/1997, n.281 tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione";

il D. Lgs. 4/03/2014 , n.26 attuazione della direttiva n.2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;

la Legge Regionale Lazio 5 aprile 1988, n. 18 Tutela di alcune specie di fauna minore;

la Legge Regionale Lazio 14 dicembre 1990, n. 89 Norme sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici;

la Legge Regionale Lazio 21 ottobre 1997, n. 34 per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo;

la delibera G.R. n.43 del 29 gennaio 2010 "Direttiva per il coordinamento delle funzioni amministrative e sanitarie in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo";

la delibera G.R. n.866 del 18 dicembre 2006 " Recepimento dell'accordo Stato – Regione in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy del 6/02/2003";



l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali del 25/03/2015;

il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e successive mm. e ii.;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152;

lo Statuto di Roma Capitale;

gli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 544 sexies, 638, 672 e 727 del Codice Penale;

il Regolamento Veterinario del Comune di Roma approvato con deliberazione C.C.n.1017 /1980 e ss.mm. e ii.;

Considerata la Dichiarazione Universale dei diritti dell'animale proclamata all'Unesco il 15 ottobre 1978;

PRESO ATTO

che in data 26/6/18 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: R. Matassa";

che in data 26/6/18 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi, si attesta la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta"

Il Direttore

F.to: R. Matassa";

che in data 6/11/18 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta : " Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to L. Botteghi"

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);



L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

Per le motivazioni espresse in narrativa,

DELIBERA

1. di approvare il nuovo "Regolamento Capitolino per la Tutela e il Benessere degli animali" nella versione di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
2. di revocare, conseguentemente, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 275 del 24.10.2005 recante il "Regolamento Comunale sulla tutela degli animali".



REGOLAMENTO CAPITOLINO PER LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. ____
del ____/____/____

Titolo I PRINCIPI GENERALI	Art. 1 – Finalità. Art. 2 – Competenze di Roma Capitale.
Titolo II DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE	Art. 3 – Definizioni. Art. 4 – Ambito di applicazione.
Titolo III DISPOSIZIONI GENERALI	Art. 5 – Custodia degli animali e obblighi dei proprietari e detentori di animali. Art. 6 – Divieti e prescrizioni. Art. 7 – Abbandono di animali. Art. 8 – Avvelenamento di animali. Art. 9 – Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento, cantieri, sottopassaggi e cartellonistica. Obbligo di soccorso. Art. 10 – Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico. Art. 11 – Accesso ai giardini pubblici, parchi, aree verdi e spiagge pubbliche. Art. 12 – Accattonaggio con animali. Art. 13 – Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio. Art. 14 – Regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali. Art. 15 – Smarrimento, rinvenimento. Art. 16 – Adozione, affido temporaneo, sterilizzazione. Art. 17 – Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali. Art. 18 - Cessione cani e gatti di proprietà. Art. 19 – Eutanasia di animali. Art. 20 – Interventi assistiti con gli animali (IAA). Art. 21 – Inumazione delle spoglie di animali. Art. 22 – Destinazione di cibo per animali. Art. 23 – Associazioni animaliste e zoofile.

Titolo IV CANI	Art. 24 – Modalità di detenzione. Art. 25 – Aree ludiche e di sgambamento. Art. 26 – Cane di quartiere o Cane libero accudito. Art. 27 – Raccolta deiezioni.
Titolo V GATTI	Art. 28 – Gatti e Colonie Feline Art. 29 – Tutor e Gestione delle colonie feline. Art. 30 – Alimentazione dei gatti.
Titolo VI EQUIDI	Art. 31 – Modalità di detenzione. Art. 32 – Norme generali. Art. 33 – Alimentazione. Art. 34 – Custodia all'interno. Art. 35 – Custodia all'esterno. Art. 36 – Attività con Equidi.
Titolo VII ANIMALI ACQUATICI	Art. 37 – Detenzione di specie animali acquatiche. Art. 38 – Caratteristiche degli acquari. Art. 39 – Divieti.
Titolo VIII UCCELLI E ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE	Art. 40 – Detenzione e tutela degli uccelli. Art. 41 - Altri animali d'affezione.
Titolo IX TUTELA E PROMOZIONE DELLA BIODIVERSITÀ IN AMBITO URBANO	Art. 42 – Animali appartenenti a specie selvatiche. Art. 43 – Avifauna. Art. 44 – Mammiferi, Rettili, Anfibi e Invertebrati. Art. 45 – Specie Sinantropiche o Sinantropiche. Art. 46 – Protezione degli <i>habitat</i> esistenti e creazione di nuovi <i>habitat</i> nelle aree verdi pubbliche.
Titolo X ANIMALI ESOTICI	Art. 47 – Gestione degli animali esotici.
Titolo XI APPARATO SANZIONATORIO	Art. 48 – Sanzioni amministrative pecuniarie. Art. 49 – Sanzioni amministrative accessorie e misure cautelari. Art. 50 – Procedimento di applicazione delle sanzioni accessorie e delle misure cautelari di cui all'articolo 49. Art. 51 – Comunicazioni. Art. 52 – Vigilanza e Formazione. Art. 53 – Esercizio dei diritti di difesa Art. 54 – Incompatibilità e abrogazione di norme.

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità.

1. Roma Capitale riconosce agli animali la natura di esseri senzienti e, in applicazione della normativa vigente, ne promuove il rispetto, la cura e il diritto alla presenza nel proprio territorio, disciplina la loro tutela e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
2. Roma Capitale al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove, sostiene e incentiva iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
3. Roma Capitale individua nella tutela degli animali anche uno strumento finalizzato al rispetto verso tutti gli esseri viventi, nonché espressione di elevato livello sociale e culturale.
4. Allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali abbandonati, Roma Capitale organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione e informazione, finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo, principalmente attraverso la sterilizzazione, l'apposizione del sistema identificativo (*microchip*) e l'iscrizione all'anagrafe regionale degli animali d'affezione, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato di cui all'art. 23, i Servizi Veterinari delle ASL, gli altri Enti e i veterinari libero professionisti.
5. Roma Capitale promuove, d'intesa con i Servizi Veterinari delle ASL, l'istituzione di oasi feline nelle quali introdurre i gatti che necessitano di un ambiente controllato e protetto e dei cosiddetti "santuari per animali domestici" dove vengono accolti animali domestici "da reddito", oggetto di sequestri e/o confische, nel rispetto delle loro esigenze etologiche, senza finalità riproduttive e/o commerciali di alcun tipo.
6. Roma Capitale opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

Art. 2 – Competenze di Roma Capitale.

1. Roma Capitale, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, esercita la funzione di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.
2. Roma Capitale, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n.281 e s.m.i., è responsabile della tutela degli animali d'affezione presenti allo stato libero nel territorio capitolino e nelle strutture di ricovero e dell'espressione del consenso informato relativamente all'applicazione di terapie medico-veterinarie nonché al ricorso all'eutanasia per gli animali dei quali è giuridicamente responsabile, quando necessaria o prevista dalla legge.



Titolo II

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3 – Definizioni.

1. La definizione generica di animale, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati e invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. Sono definiti animali d'affezione, in conformità alla Convenzione europea di Strasburgo per la protezione degli animali da compagnia, del 13 novembre 1987, ratificata con Legge 4 novembre 2010 n. 201 e all'”Accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003”, tutti gli animali domestici che vivono con l'uomo, stabilmente o temporaneamente, a scopo di compagnia, ivi inclusi gli animali destinati a svolgere attività utili allo stesso. Gli animali appartenenti a specie selvatiche non sono considerati animali d'affezione, anche se detenuti in cattività, e ne deve essere scoraggiata la detenzione.

Art. 4 – Ambito di applicazione.

Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio di Roma Capitale.

Titolo III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 – Custodia degli animali e obblighi dei proprietari e detentori di animali.

1. Il proprietario o detentore, a qualunque titolo, di un animale è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione, a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo la specie, la razza, l'età, il sesso e il suo stato di salute. In particolare deve: rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
 - assicurargli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - consentirgli un'adeguata e quotidiana possibilità di esercizio fisico;
 - prendere ogni possibile precauzione consentita per impedirne la fuga;
 - garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - assicurare la regolare pulizia e igiene degli spazi di dimora degli animali.
2. È consentito detenere nelle abitazioni e nei luoghi privati e in qualsiasi insediamento, un numero di animali d'affezione non prestabilito ma che sia rispettoso dell'etologia degli stessi anche in relazione alle superfici disponibili per ciascuno. Nel caso di più di due animali d'affezione di sesso diverso della stessa specie, fatto salvo il caso di allevamenti regolarmente registrati e riconosciuti, si deve provvedere alla loro sterilizzazione, che dovrà essere certificata da un medico veterinario. I luoghi di detenzione devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali stessi. Il

proprietario/detentore deve ottemperare alle eventuali prescrizioni della ASL competente per territorio, dell'Amministrazione capitolina e della Polizia di Roma Capitale.

3. Il detentore degli animali deve assicurare l'assenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete pubblica, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e dei limiti della normale tollerabilità (ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia).
4. L'Amministrazione capitolina, su indicazione del competente Ufficio benessere degli animali, interverrà in caso di certificato sovraffollamento di animali nello spazio di abitazioni e/o luoghi privati, anche riconducibile al fenomeno c.d. di "*animal hoarding*", ovvero sia l'accaparramento e accumulo compulsivo di animali, tramite l'istituzione di un gruppo di intervento con le altre Istituzioni competenti quali servizi sociali, servizi veterinari delle ASL, CTU del Tribunale. Il gruppo sarà esteso, se necessario, ad altri soggetti (Autorità giudiziaria, Vigili del Fuoco, guardie zoofile ecc.) ciascuno per la propria competenza ai fini della tutela sia del benessere degli animali sia delle persone coinvolte.
5. Il Sindaco, quale autorità sanitaria, potrà disporre con proprio provvedimento il sequestro degli animali e lo sgombero dei luoghi per il ripristino delle condizioni igieniche.
6. Le operazioni di sgombero sia nel caso di *animal hoarding* sia durante gli interventi negli insediamenti abitativi abusivi nei quali sono detenuti animali, devono essere preventivamente comunicate e coordinate con l'Ufficio benessere degli animali.
7. I terreni e le aree di proprietà privata nei quali sono presenti cani o altri animali devono essere delimitati da recinzioni costruite e mantenute in modo idoneo a evitare che gli animali ospitati possano scavalcarle e superarle ovvero oltrepassarle con la testa in modo tale da poter mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione. La presenza di animali deve essere indicata mediante idonea segnaletica, chiaramente leggibile e comprensibile.
8. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno provvedere a farli visitare e curare da un medico veterinario, ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
9. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno accudirli e alimentarli tenendo conto dei bisogni fisiologici ed etologici con riguardo alla specie, alla razza, all'età, al sesso e allo stato fisiologico o patologico, garantendo costantemente la possibilità di estrinsecare i naturali comportamenti della specie, secondo il proprio etogramma e soddisfare i bisogni essenziali in base alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
10. I proprietari o detentori a qualunque titolo di animali devono garantire loro l'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.
11. I proprietari o detentori a qualunque titolo di animali e le associazioni che abbiano in affido animali devono prevenire la riproduzione incontrollata.
12. Nel caso di animali d'affezione destinati alla riproduzione, la stessa deve essere programmata nel rispetto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali dell'animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della femmina gravida o nutrice e della progenie, e con l'obbligo di mantenere i cuccioli di cane e gatto insieme alla madre per le cure parentali sino ai 60 giorni di vita, salvo gravi motivazioni certificate da un medico veterinario, nonché di cederli solo previa identificazione ed iscrizione nell'anagrafe degli animali d'affezione.
13. È fatto obbligo ai detentori di animali esotici detenuti in cattività di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi di origine, e

di non condurli o esporli in luoghi pubblici o aperti al pubblico, fermo restando il divieto di detenzione e riproduzione imposto dalle norme CITES.

14. Ogni intervento di pulizia e/o di disinfezione e ogni intervento di tipo meccanico o strutturale volto ad impedire la nidificazione e lo stanziamento dei colombi o di altra avifauna urbana, dovrà essere effettuato evitando ogni possibile forma di maltrattamento degli animali.
15. È fatto obbligo di identificare con *microchip* i gatti di proprietà, iscriverli all'anagrafe degli animali d'affezione e provvedere alla loro sterilizzazione qualora vengano lasciati vagare liberi. Qualora vengano detenuti animali di sesso diverso non sterilizzati dovrà essere fatta apposita comunicazione alla ASL competente e all'Ufficio benessere degli animali per eventuali verifiche.

Art. 6 – Divieti e prescrizioni.

1. È vietato sottoporre gli animali a qualsiasi forma di maltrattamento o adottare nei loro confronti qualsiasi comportamento lesivo dal punto di vista fisico e/o psichico e in contrasto con le vigenti disposizioni di legge.
2. È vietato lasciare i cani liberi di vagare per strade e aree pubbliche o di uso pubblico del territorio capitolino.
I proprietari/detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non disturbino, specialmente in orario notturno, la pubblica quiete o rappresentino pericolo per la pubblica incolumità, l'ordine e il decoro.
Gli incaricati alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento, oltre ad elevare le relative sanzioni amministrative a carico dei proprietari/detentori, devono invitarli (a mezzo verbale) a porre gli animali stessi in condizione di non disturbare. L'Ufficio benessere degli animali provvederà, se del caso, a emettere opportuno provvedimento di prescrizione a ottemperare all'invito suddetto.
3. È vietato tenere gli animali in spazi angusti, mantenerli in ambienti o temperature tali da nuocere alla loro salute, nonché all'esterno sprovvisti di cuccia o di idoneo riparo. La cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, deve avere il tetto impermeabilizzato, deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. È vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di sei ore giornaliere senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare e in ogni caso durante tale permanenza devono avere adeguato riparo e disporre di acqua di qualità e quantità adeguata. Devono essere inoltre adottati gli accorgimenti più opportuni volti ad evitare stillicidi, lordure, esalazioni che rechino molestia ai passanti e al vicinato nonché pericoli per l'animale stesso. È altresì vietato isolarli in cortili, giardini, rimesse, box e cantine.
5. È vietato tenere animali in isolamento o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici e/o interspecifici tipici della loro specie.
6. È vietato detenere animali d'affezione in gabbia o in contenitori di qualunque materiale anche traforato, a eccezione dei casi di trasporto, di ricovero per cure, del periodo di svezzamento e di particolari prescrizioni medico veterinarie e a eccezione di uccelli, piccoli roditori, pesci, rettili e anfibi.
7. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
8. È vietato, ai sensi dell'art. 544 *quinquies* del Codice Penale, utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

9. È vietato colorare in qualsiasi modo gli animali nonché sottoporli a marchiatura a fuoco.
10. È vietato trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Eventuali carrelli e rimorchi, oltre a dover essere in regola con il codice della strada, devono garantire: sufficiente circolazione d'aria, spazio per consentire all'animale la stazione eretta quadrupedale e la possibilità di sdraiarsi, misure di protezione da urti, intemperie e rilevanti escursioni termiche.
11. È vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti aeratori.
12. È vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica, animale o a mano a esclusione dei cani da assistenza.
13. È vietato esporre gli animali, in luoghi chiusi e/o aperti al pubblico, a suoni, rumori o musiche a un volume tale da essere considerato nocivo.
14. **È vietato, su tutto il territorio capitolino, esporre gli animali, a fini di tutela, agli effetti luminosi e rumorosi di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere. È comunque importante seguire le seguenti regole comportamentali, in caso di esplosione di petardi:**
 - a) tenere gli animali il più lontano possibile dai festeggiamenti e dai luoghi in cui i petardi vengono esplosi;
 - b) non lasciare gli animali soli;
 - c) non tenere i cani legati alla catena perché potrebbero strangolarsi;
 - e) non lasciare gli animali in giardino, sul balcone e comunque all'aperto senza possibilità di riparo; tenere gli animali in un luogo protetto e rassicurante e prendere tutte le precauzioni necessarie per scongiurare il pericolo di fuga.;
 - f) durante le passeggiate tenere i cani sempre al guinzaglio, evitando anche di liberarli nelle aree per gli animali per evitare fughe dettate dalla paura; è fondamentale non portarli fuori nelle ore immediatamente precedenti la prevista esplosione, perché spesso gli scoppi iniziano con anticipo;
15. È vietato lasciare animali soli chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio, anche se all'ombra e con i vetri aperti, per un tempo superiore ai 30 minuti; è altresì vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno.
16. È vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su sé stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.
17. È vietato stabulare animali in box e/o locali con la pavimentazione in materiali sdruciolevoli. È altresì vietato stabulare animali in box e/o locali con la pavimentazione in rete, fatto salvo quanto previsto in merito dalle normative di settore vigenti; tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena.
18. È vietato detenere gatti alla catena. È vietato lasciarli chiusi in gabbie o trasportini salvo per il trasporto, le operazioni di cattura e recupero da parte dei tutor delle colonie feline o per motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.
19. È vietato, fatti salvi i casi specifici previsti per legge, mantenere animali esotici alla catena. È altresì vietato mantenere volatili esotici legati al trespolo se non per il tempo strettamente necessario al loro trasporto. È vietato non fornirli di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo; questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e



tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari vi dovrà essere una gabbia per soggetto.

20. È vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali.
21. È vietato, nel territorio capitolino, l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
22. È vietato l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale; è altresì vietato l'uso di collari a strangolo e di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, deve prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.
23. È vietato tagliare o modificare, per motivi estetici, code e orecchie di animali d'affezione, liberi e/o detenuti a qualunque titolo, operare la devocalizzazione, tagliare la prima falange del dito o asportare le unghie ai gatti ovvero praticare la onisectomia. È consentita l'apicectomia auricolare per il riconoscimento a vista dei gatti sterilizzati delle colonie feline da praticarsi secondo le regole previste dalle buone prassi veterinarie. È altresì vietata qualsiasi forma di mutilazione su animali d'affezione, reddito o allevamento, fatti salvi straordinari interventi medico-veterinari, non di natura estetica, resi necessari da gravi condizioni di salute degli animali. Le gravi condizioni di salute degli animali devono essere attestate per iscritto dal medico veterinario libero professionista o dei servizi sanitari pubblici che effettua l'operazione e copia di tale attestazione deve essere inviata al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio ai fini dei relativi controlli.
24. È vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.
25. È vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentano all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.
26. È vietato cedere, vendere e affidare animali a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni, spettacoli e attività di intrattenimento per il pubblico non autorizzate.
27. È vietato cedere, vendere e affidare animali a soggetti minorenni.
28. È vietato vendere o cedere a qualsiasi titolo cani e gatti privi di *microchip* e non iscritti nell'Anagrafe degli animali d'affezione.

Art. 7 – Abbandono di animali.

1. È vietato, ai sensi dell'art. 727 del Codice Penale, abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico sia selvatico detenuto in cattività e/o appartenente alla fauna esotica, in qualunque parte del territorio capitolino, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. È fatta salva la liberazione da parte di apposito personale in ambienti adatti, di animali appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 8 – Avvelenamento di animali.

1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo; sono vietate altresì la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi

alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.

2. Gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di prodotti fitosanitari o sostanze velenose che possono essere usate per il confezionamento di esche e per il cui acquisto è necessario il possesso di apposito tesserino per la manipolazione di sostanze velenose, hanno l'obbligo di registrare le generalità degli acquirenti. Tali dati, che devono essere conservati per tre anni, devono essere trattati secondo la normativa in materia di privacy. I soggetti e le ditte che effettuano i trattamenti di derattizzazione e disinfestazione devono essere in possesso di certificazione attestante il possesso di specifica abilitazione.
3. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, devono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e devono essere pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate, con almeno tre giorni lavorativi d'anticipo, salvo diverse disposizioni per motivi di sanità pubblica. Gli avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, la durata del trattamento, l'indicazione delle sostanze utilizzate, l'eventuale antidoto, il numero del centro antiveleni nonché gli elementi identificativi del responsabile del trattamento. Al termine delle operazioni, il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e/o delle spoglie di ratti o di altri animali infestanti.
4. Il proprietario o detentore dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati, o che presenti sintomi di avvelenamento, deve segnalare l'episodio alle autorità competenti tramite il medico veterinario che diagnostica il sospetto avvelenamento ai sensi del comma 5.
5. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia di avvelenamento conclamata, emette diagnosi di decesso e/o di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, causato da esche o bocconi avvelenati, ne dà immediata comunicazione al competente Ufficio benessere degli animali e al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica istituzionale, e per suo tramite all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, al quale dovranno essere inviati campioni biologici degli animali deceduti.
6. Il medico veterinario invia all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio eventuali campioni e in caso di decesso dell'animale anche la carcassa, al fine dell'identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato l'avvelenamento, accompagnati da referto anamnestico utile a indirizzare la ricerca analitica. L'invio di carcasse di animali deceduti per avvelenamento e campioni biologici da essi prelevati, nonché di esche o bocconi sospetti di avvelenamento avviene per il tramite delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio o delle imprese con esse convenzionate, ovvero, previa autorizzazione della ASL, direttamente da parte del proprietario dell'animale.
7. L'Amministrazione, a seguito delle segnalazioni di cui al comma 6, dà immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare da parte della Polizia Locale in collaborazione con le altre Autorità competenti.
8. L'Ufficio benessere degli animali, entro 48 ore dall'esito delle prime indagini fisiche e/o necroscopiche che confermino o non escludano il sospetto dell'avvelenamento e/o di spargimento di sostanze velenose, con proprio provvedimento prescriverà le modalità di bonifica del luogo interessato, da segnalare con apposita cartellonistica per il periodo di tempo ritenuto necessario.

Art. 9 – Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento, cantieri, sottopassaggi e cartellonistica. Obbligo di soccorso.

1. A salvaguardia dell'incolumità pubblica e a tutela degli animali, nei punti delle sedi stradali di nuova costruzione o oggetto di rifacimento dove si rilevi un frequente attraversamento di animali, l'Amministrazione, sulla base della valutazione del rischio, individua gli accorgimenti necessari quali sottopassi, rallentatori del traffico e barriere fisse o mobili di antiattraversamento stradale, per impedire l'accesso degli animali sulla carreggiata. Gli Enti proprietari delle strade devono installare apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali con l'indicazione, mediante apposita figura stilizzata, della specie presente nel territorio interessata ai singoli attraversamenti, come previsto dal Codice della Strada. Sui pannelli fonoassorbenti e sulle vetrate deve essere applicato un adeguato numero di sagome anticollisione ai fini della salvaguardia degli uccelli.
2. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone e aree interessate dalla presenza di animali selvatici, domestici o di colonie feline, devono prevedere, in fase di progettazione, un'ideale collocazione temporanea e/o permanente per gli animali domestici e forme di tutela diretta per gli animali selvatici e darne comunicazione all'Ufficio benessere degli animali almeno 60 giorni prima dell'inizio previsto dei lavori. Nel caso di colonie feline lo stesso Ufficio verificherà l'idoneità del sito individuato per il trasferimento temporaneo e potrà intervenire con eventuali ulteriori accorgimenti per assicurare il benessere degli animali. La nuova collocazione, di norma, dovrà essere ubicata in una zona adiacente al sito di origine, salvo rischi per la salute e l'incolumità dei gatti, e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alla colonia felina interessata; dovrà essere altresì consentita alle Associazioni e ai tutor che si occupano della colonia, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare ed accudire gli animali.
3. Al termine dei lavori, gli animali, compatibilmente con le modifiche apportate dai lavori stessi, dovranno essere reimmessi nel territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti. L'eventuale allontanamento in altro sito per motivi sanitari o di incolumità degli animali dovrà essere concordato con l'Ufficio benessere degli animali, sentito il Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente.
4. **Il soggetto che causi un incidente stradale da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ovvero il soggetto coinvolto nell'incidente da cui è derivato il ferimento, seppure senza responsabilità nel causarlo ha l'obbligo, ai sensi dell'art.189 comma 9 bis del D.Lgs.n.285/1992 (Codice della Strada), di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno, contattando tempestivamente la Polizia Locale di Roma Capitale, la ASL ovvero ogni altro organo di Polizia Giudiziaria. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito.**

Art. 10 – Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, e laddove una norma di legge non disponga diversamente, è consentito l'accesso ai cani e agli animali d'affezione di piccola taglia, in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico, in tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché nei locali aperti al pubblico e su tutti

- i mezzi di trasporto pubblico e privato che svolgono un servizio pubblico, operanti sul territorio di Roma Capitale, nel rispetto dei regolamenti interni dei gestori.
2. I cani guida per non vedenti o ipovedenti e di supporto alle persone con disabilità sono sempre ammessi in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, sui mezzi di trasporto e negli esercizi commerciali.
 3. Ai cani, accompagnati dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo, è consentito il libero accesso di cui al comma 1, purché siano tenuti al guinzaglio e il detentore porti con sé idonea museruola da applicare in caso di necessità. Tutti i cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari per evitare incidenti. Per i gatti e i piccoli animali d'affezione è obbligatorio il trasporto. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che gli animali non sporchino o arrechino disturbo o danno alcuno e risponde, sia civilmente sia penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
 4. Viene concessa la facoltà di non ammettere animali all'interno di quegli uffici ed esercizi che presentino documentata e motivata comunicazione all'Ufficio benessere degli animali. I suddetti esercizi devono esporre un apposito cartello ben visibile e devono comunque essere predisposte all'esterno del locale apposite aree dotate di ciotole con acqua e appositi ganci per custodire in sicurezza gli animali.
 5. I cani accompagnati dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 3 del presente articolo, a tutti gli Uffici capitolini.
 6. Nel caso del trasporto pubblico su taxi, i conducenti hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia. È invece sempre ammesso il trasporto di gatti, cani e altri piccoli animali, se alloggiati in adeguato trasporto.
 7. Roma Capitale promuove e incentiva l'accesso agli animali d'affezione, di cui al comma 1 del presente articolo, nelle case di cura, nelle case di riposo e di riabilitazione e nelle residenze sanitarie assistite, riconoscendo l'importanza terapeutica dell'animale. Nelle aree degli ospedali, all'uopo destinate, è necessario l'assenso del Direttore Sanitario della struttura. Gli animali dovranno essere condotti nel rispetto delle modalità di cui al precedente comma 3.
 8. Roma Capitale promuove e incentiva l'accesso degli animali d'affezione nelle strutture di accoglienza turistica anche attraverso apposite convenzioni con gli operatori del settore.

Art. 11 – Accesso ai giardini pubblici, parchi, aree verdi e spiagge pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, parchi, ville storiche, aree verdi attrezzate. L'accesso ai cani è vietato in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, come per le aree giochi per bambini.
2. Al fine di tutelarne il benessere è consentito attingere acqua dalle fontane pubbliche al fine di abbeverare gli animali domestici.
3. A modifica dell'art.99 del vigente Regolamento di Polizia Cimiteriale, di cui alla deliberazione C.C. n. 3516/79, ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri capitolini, purché tenuti al guinzaglio e con museruola al seguito.

4. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, compresi parchi, giardini e aree cimiteriali nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 1.50 e in modo tale da permettere il controllo da parte del conduttore, per l'incolumità di terzi e dell'animale stesso. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata al seguito e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere.
5. Per la regolamentazione dell'accesso agli arenili dedicati durante la stagione balneare, entro il 15 marzo di ogni anno, i Municipi competenti per territorio dovranno individuare le aree degli arenili e disporre con proprio provvedimento, previo parere ed eventuale supporto dell'Ufficio benessere degli animali, le modalità di accesso e utilizzo degli spazi individuati.
6. Nelle aree appositamente attrezzate, nelle proprietà private e nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.
7. I proprietari dei cani dichiarati a "rischio elevato di aggressività" in base alla valutazione comportamentale medico-veterinaria, e iscritti nell'apposito elenco presso la ASL territorialmente competente, devono stipulare una specifica polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio sia la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, nonché rispettare ogni altra prescrizione imposta dal Servizio Veterinario della ASL.
8. Temporanei esoneri all'obbligo della museruola sono consentiti ai cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari per prevenire incidenti.
9. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo è responsabile del controllo e della conduzione degli animali e risponde, sia civilmente sia penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose, provocate dall'animale stesso.

Art. 12 –Accattonaggio con animali.

1. È vietata la pratica dell'accattonaggio con animali adulti laddove gli stessi siano sfruttati e/o utilizzati con l'intento di impietosire. È sempre vietato l'accattonaggio con cuccioli, femmine in lattazione e animali malati; in ogni caso cani e gatti devono essere identificati con *microchip*, iscritti in Anagrafe e sterilizzati.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sottoposti a sequestro e, decorsi 60 giorni, a confisca.
3. Roma Capitale promuove con l'ausilio delle Associazioni di volontariato un-progetto mirato al riconoscimento delle persone senza fissa dimora che convivono con i propri animali e non li sfruttano ai fini dell'accattonaggio. Gli animali dovranno essere dotati di *microchip*, iscritti in Anagrafe, vaccinati, sterilizzati e dotati di documento d'identificazione che ne attesti la legittima proprietà. Promuove altresì l'accoglienza di tali persone con gli animali al seguito presso centri diurni e notturni anche attraverso la sottoscrizione di specifici accordi con Enti o associazioni di volontariato umanitario.

Art. 13 – Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. È vietato esporre e/o offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali vivi di qualsiasi specie in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna-park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, a scopo pubblicitario e in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. La disposizione non si applica nei confronti delle associazioni di volontariato animalista, ambientalista e per la protezione degli animali operanti nel territorio nazionale o regolarmente iscritte al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato, nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione preventivamente comunicate al competente Ufficio benessere degli animali.

Art. 14 – Regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. Lo svolgimento di manifestazioni con partecipazione di animali, tra cui fiere, mostre, sfilate, esposizioni, concorsi e sagre necessita del parere favorevole del competente Ufficio benessere degli animali, previa acquisizione di nulla osta sanitario rilasciato dalla competente ASL. Per dette manifestazioni gli organizzatori dovranno fare richiesta con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi, all'Ufficio benessere degli animali, e provvedere a nominare uno o più medici veterinari responsabili dell'assistenza zoiatrica presenti per tutta la durata della manifestazione; nella domanda dovranno essere specificate le modalità e condizioni di impiego degli animali, e dovrà essere fornito l'elenco dei soggetti presenti, completo di origine e identificativo individuale, ove previsto, con le generalità e recapiti dei proprietari di tutti gli animali. Ove necessario il competente Ufficio di Roma Capitale può richiedere ulteriori adempimenti per garantire il benessere degli animali (ad esempio la presenza di un'autoambulanza veterinaria)
2. Nelle more dell'emanazione dell'apposito Regolamento Capitolino, l'attendamento dei circhi è consentito esclusivamente se sono rispettati i requisiti prescritti nelle linee guida anno 2006 della Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente. I titolari dei circhi che vogliono attendarsi sul territorio capitolino, sia su suolo pubblico sia su suolo privato, dovranno inviare preventiva comunicazione al competente Ufficio benessere degli animali che predisporrà un sopralluogo congiunto con gli organi di vigilanza, al fine di emettere un parere favorevole all'attendamento. Qualora, nell'anno precedente, al circo richiedente siano state comminate sanzioni, sarà espresso parere contrario.
3. È sempre vietato l'attendamento nelle aree di riserva e in quelle protette, ai fini della tutela degli animali selvatici autoctoni.
4. È vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi, ed è vietato l'impiego di richiami vivi per qualunque scopo su tutto il territorio capitolino.
5. L'utilizzo di animali per riprese di cinema, televisione, pubblicità, deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio benessere degli animali, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di effettuazione delle stesse, specificando specie, modalità, condizioni di impiego, provenienza degli animali. L'Ufficio benessere degli animali potrà stabilire di volta in volta in maniera specifica divieti e/o prescrizioni di tutela dei soggetti che si intendono impiegare. Gli autori dovranno assicurare la presenza di un medico veterinario regolarmente iscritto all'Albo professionale con competenze specifiche relative alle specie utilizzate.

6. È vietata la pubblicizzazione e la diffusione di materiali ed informazioni riguardanti strutture private di detenzione di animali con fini di lucro, attraverso organismi e mezzi di comunicazione di Roma Capitale.
7. Lo svolgimento di manifestazioni popolari pubbliche o aperte al pubblico con equidi o altri ungulati al di fuori dei percorsi e degli impianti autorizzati, nel rispetto della normativa vigente, è consentito solo previa acquisizione del parere favorevole dell'Ufficio benessere degli animali.

Art. 15 – Smarrimento, rinvenimento.

1. In caso di smarrimento di un animale il proprietario e/o detentore dovrà fare denuncia entro 48 ore al corpo di Polizia Locale di Roma Capitale o ad altro organo di Polizia Giudiziaria e al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
2. Chiunque rinvenga animali vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo alla Polizia Locale di Roma Capitale, che provvederà ad avvertire il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio per il recupero degli animali. I costi del servizio di accoglienza e mantenimento di animali di proprietà, vaganti o incidentati, recuperati nel territorio capitolino sono a carico del proprietario e vengono determinati annualmente con deliberazione dell'Assemblea Capitolina.
3. Nel caso di recupero di animali feriti, riconducibili a un proprietario/detentore, le spese di recupero, eventuale mantenimento e soccorso sono a carico dello stesso proprietario/detentore.
4. Roma Capitale favorisce, tramite l'Ufficio benessere degli animali e/o suoi delegati, il ritrovamento di animali smarriti mediante sistemi di divulgazione telematica su tutti i propri mezzi di comunicazione.

Art. 16 – Adozione, affido temporaneo, sterilizzazione.

1. Roma Capitale organizza e promuove, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, campagne di sensibilizzazione per il possesso responsabile degli animali e l'applicazione di *microchip* e per incentivare le adozioni degli animali abbandonati e/o ospitati presso i canili e rifugi pubblici e le strutture private convenzionate.
2. Roma Capitale al fine d'incentivare le adozioni, in conformità alla normativa vigente, promuove e sostiene l'esercizio del volontariato all'interno dei canili e rifugi capitolini e delle strutture convenzionate. La presenza delle associazioni di volontariato nelle strutture dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'Ufficio benessere degli animali.
3. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per gli animali di proprietà, è obbligatoria per i cani e gatti che transitano nel canile sanitario, nei rifugi pubblici e privati convenzionati con Roma Capitale, per i gatti delle colonie feline e per tutti i cani e gatti senza proprietario, recuperati e accuditi dalle associazioni di volontariato che collaborano con l'Amministrazione Capitolina.
4. Gli animali non possono essere dati in adozione, o affido temporaneo, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro ai quali sia stato precedentemente confiscato un animale e a coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, o che abbiano patteggiato la pena per i reati in danno agli animali. La dichiarazione di possesso dei requisiti avverrà tramite autocertificazione e con successive verifiche da parte dell'Ufficio benessere degli animali.



Art. 17 – Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.

1. È fatto divieto agli esercizi commerciali di vendita di animali d'affezione di esporre gli stessi nelle vetrine o all'esterno del punto vendita o, comunque, renderli visibili dall'esterno. Roma Capitale promuove, anche attraverso il proprio patrocinio morale, gli esercenti che in forma volontaria non esponano all'interno dell'esercizio commerciale animali e si indirizzino verso un commercio etico e rispettoso del benessere animale.
2. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale, devono essere sempre riparati dal sole e in condizioni idonee di temperatura e aerazione, in spazi e giacigli confortevoli realizzati nel rispetto delle esigenze etologiche specie-specifiche, inoltre devono disporre di acqua e cibo di qualità e quantità sufficiente, in base alle specifiche esigenze.
3. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti, anche a posto fisso, o occasionali, che comportino la vendita diretta o indiretta di animali.
4. La vendita degli animali negli esercizi commerciali, in possesso delle regolari autorizzazioni previste, deve avvenire nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti nonché delle disposizioni stabilite all'articolo 6; inoltre il mantenimento degli animali all'interno dell'esercizio commerciale deve essere tale da evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
5. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle strutture di detenzione degli animali esotici fissate dalla Commissione Tecnica Regionale, istituita ai sensi della Legge regionale 14.12.1990, n. 89. Laddove non vi siano prescrizioni normative, le dimensioni delle gabbie e dei contenitori devono rispondere alle esigenze etologiche e di benessere animale e non devono in alcun modo arrecare lesioni agli animali stessi.
6. Le attività economiche con animali quali allevamento, addestramento, commercio o custodia devono essere autorizzate secondo le vigenti disposizioni di legge. Al fine dell'autorizzazione all'esercizio delle suddette attività devono essere rispettati almeno i seguenti requisiti, in conformità all'art. 5 dell'Accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003":
 - a) indicazione e generalità della persona responsabile dell'attività;
 - b) i locali e le attrezzature utilizzati per l'attività (dimensioni dei box e degli annessi recinti all'aperto) devono essere dichiarati idonei e sufficienti dalle autorità sanitarie della Azienda Sanitaria Locale competente che ha effettuato il sopralluogo;
 - c) indicazione degli animali da compagnia che si intende commercializzare, addestrare, allevare o custodire;
 - d) attestazione del possesso, per il responsabile della struttura, delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia;
 - e) presenza dei registri di carico e scarico, regolarmente aggiornati, dei singoli animali da compagnia, compresa l'annotazione della loro provenienza e destinazione.
7. La cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti, salvo motivazioni sanitarie certificate per iscritto da un medico veterinario, può avvenire solo dopo i due mesi di vita, inoculazione del *microchip* e iscrizione nell'Anagrafe regionale degli animali d'affezione.
8. La vendita può avvenire soltanto in allevamenti ed esercizi commerciali autorizzati. Le attività di vendita degli animali e gli allevamenti, al fine di incentivare il possesso responsabile degli animali, devono fornire ai nuovi proprietari degli animali

d'affezione, schede informative riportanti le caratteristiche etologiche dell'animale e le esigenze specie specifiche.

9. È vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani nonché l'addestramento con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

Art.18 - Cessione cani e gatti di proprietà.

1. La cessione di cani e gatti di proprietà deve avvenire in conformità alle disposizioni legislative vigenti. È vietata la cessione, tra privati, di animali a titolo oneroso, anche in forma di rimborso spese, salvo iscrizione dei riproduttori al libro genealogico. I privati che detengono riproduttori e/o fattrici devono comunicare le nascite di cucciolate all'Ufficio benessere degli animali e al Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente.
2. Roma Capitale può autorizzare l'ingresso nei canili e rifugi capitolini di cani e gatti che non possano più essere accuditi dai proprietari per gravi e documentate situazioni. I cittadini residenti nel territorio capitolino che si trovano in tali situazioni, devono fare richiesta di cessione temporanea o definitiva all'Ufficio benessere degli animali che, valutate le motivazioni, darà consenso scritto al ricovero dell'animale presso il Canile Rifugio e, qualora si tratti di cessione definitiva, darà disposizione per una nuova adozione. Il mantenimento e la sterilizzazione, se non già effettuata, tranne nei casi di comprovata indigenza, saranno posti a carico del cedente. L'animale potrà essere avviato, per l'osservazione sanitaria preventiva, presso il Canile/Gattile Sanitario.

Art. 19 – Eutanasia di animali.

1. La soppressione con metodo eutanasi degli animali d'affezione è consentita esclusivamente se gravemente malati, non più curabili e con prognosi infausta certificata da un medico veterinario con la specificazione della diagnosi e della relativa prognosi. È, altresì, consentita per animali la cui comprovata pericolosità sia attestata da diagnosi comportamentale, da parte di una commissione medico veterinaria nella quale sia presente almeno un medico veterinario esperto in comportamento animale, e da dichiarazione di "animale non recuperabile".
2. La soppressione degli animali detenuti nei canili e nei rifugi pubblici capitolini e privati convenzionati potrà avvenire previo consenso informato dell'Ufficio benessere degli animali, fatta eccezione per le situazioni di urgenza dettate dalla sofferenza dell'animale; il certificato di morte con relativa diagnosi dovrà essere successivamente trasmesso all'Ufficio. L'eutanasia deve essere eseguita esclusivamente da un medico veterinario in base al protocollo internazionale che prevede l'anestesia profonda prima della somministrazione del farmaco eutanasi.
3. Gli animali ospitati nei canili e nei rifugi pubblici e privati convenzionati dichiarati da una commissione medico veterinaria non più curabili, ma in grado di condurre una vita dignitosa, in alternativa alla soppressione possono essere affidati alle associazioni che ne facciano richiesta e siano in grado di gestirli purché non vi sia accanimento terapeutico per gli stessi animali.

Art. 20 – Interventi assistiti con gli animali (IAA).

1. Roma Capitale promuove e incoraggia nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione, assistenza, educazione e rieducazione delle persone con l'impiego di animali; riconosce il valore e l'utilità in campo sociale della corretta relazione uomo-

animale nonché la valenza terapeutica degli interventi assistiti con animali (IAA), in sinergia con le tradizionali terapie sanitarie. Gli IAA devono svolgersi nel rispetto dei principi e dei requisiti previsti dal Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 70 del 9 marzo 2016 *“Recepimento delle Linee Guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)- Accordo conferenza Stato-Regioni del 25 marzo 2015 e approvazione disposizioni regionali attuative”*.

2. Le attività che prevedono il coinvolgimento di animali esplicano i loro benefici mediante l'interazione interspecifica che deve essere correttamente gestita e indirizzata. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e del benessere degli animali impiegati.
3. Le strutture e le équipe che operano nel campo degli IAA, nell'ambito del territorio capitolino, oltre a rispettare gli adempimenti previsti dalle suddette Linee Guida ed essere inserite negli appositi elenchi regionali, devono presentare annualmente specifica comunicazione all'Ufficio benessere degli animali.
4. La formazione dei professionisti e degli operatori di IAA deve essere conforme a quanto previsto dalle suddette Linee Guida.
5. Gli animali impiegati negli IAA svolgono un vero e proprio lavoro, pertanto il loro benessere va salvaguardato e monitorato sia durante le sedute di intervento sia nei periodi di inattività attraverso osservazioni etologiche e visite cliniche e comportamentali, nelle quali deve essere registrata qualsiasi alterazione fisica e comportamentale.
6. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malattia e/o malessere psicofisico sono esclusi dai programmi di IAA. Al termine della carriera lavorativa, o in caso di esclusione, per cause sanitarie o di qualunque altra natura, dall'attività e dai programmi di IAA, il proprietario degli animali deve garantire il loro corretto mantenimento e una dignitosa condizione di vita assicurandogli cura, assistenza sanitaria e ogni altro bisogno essenziale.
7. Le disposizioni conseguenti all'Accordo di cui al precedente comma 1, vietano il coinvolgimento di animali selvatici o esotici, di cuccioli di età inferiore a un anno, di animali anziani, di animali che abbiano un'anamnesi di abbandono o maltrattamento (salvo completamento del programma di recupero), di femmine in estro o in stato avanzato di gravidanza, di animali affetti da patologie, acute o croniche, problematiche mediche o comportamentali.

Art. 21 – Inumazione delle spoglie di animali.

1. Oltre alla cremazione degli animali d'affezione negli appositi impianti autorizzati, Roma Capitale, nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione vigente in materia, promuove la realizzazione di cimiteri per animali finalizzati a mantenere il legame affettivo con gli stessi.
2. È consentito ai proprietari, nel rispetto del Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.10.2009 e s.m.i., il sotterramento di propri animali da compagnia, previo consenso, in terreni privati destinati allo scopo, e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali, con autorizzazione del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio.
3. L'Ufficio benessere degli animali rilascia il parere all'esercizio dell'attività di “cimitero per animali” previo nulla osta igienico-sanitario da parte della ASL territorialmente competente e acquisizione di ogni ulteriore autorizzazione o nulla osta prescritto dalle norme vigenti in materia edilizia, sanitaria, paesaggistica e/o ambientale.

Art. 22 – Destinazione di cibo per animali.

1. Le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono, senza fini di lucro, strutture di ricovero per animali d'affezione e le colonie feline possono ricevere da mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e da esercizi commerciali, residui ed eccedenze derivanti dalla preparazione di qualsiasi tipo di alimento, cotto o crudo, non entrato nel circuito distributivo di somministrazione e generi alimentari non consumati, da destinare esclusivamente all'alimentazione degli animali da loro accuditi nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2. Roma Capitale promuove e favorisce l'impiego per l'alimentazione degli animali ospitati nelle strutture rifugio e dei gatti delle colonie feline dei residui di eccedenze delle mense scolastiche comunali.

Art. 23 – Associazioni animaliste e zoofile.

1. Roma Capitale promuove e sostiene lo sviluppo dell'associazionismo finalizzato alla tutela degli animali e collabora, anche attraverso Convenzioni e/o Accordi con le Associazioni ambientaliste e zoofile iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato della Regione Lazio, nonché con Enti pubblici e privati operanti sul territorio nazionale il cui statuto preveda tra i propri obiettivi prioritari la tutela e il benessere degli animali e la promozione della corretta relazione uomo, animali e ambiente.
2. Roma Capitale, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, ai fini del benessere animale e della promozione delle adozioni incentiva e garantisce l'accesso delle Associazioni di volontariato animalista accreditate, nelle strutture pubbliche capitoline (canili, canili rifugio, oasi canine, gattili, oasi feline) e nelle strutture private convenzionate con l'Amministrazione.
3. Roma Capitale instaura rapporti stabili di consultazione con le Associazioni Animaliste operanti sul territorio capitolino.

Titolo IV CANI

Art. 24 – Modalità di detenzione.

1. È vietato detenere i cani legati o a catena. È consentito solo in casi particolari, per comprovate esigenze sanitarie o comportamentali motivate e certificate da un medico veterinario, con indicazione della diagnosi, della prognosi e del tempo massimo di detenzione necessario al recupero dell'animale.
2. La dimensione dei recinti di custodia dei cani, fatte salve specifiche normative di settore, deve avere una superficie minima di 20 metri quadrati per cane ospitato; per ogni cane in più deve essere previsto l'aumento minimo di superficie di metri quadrati 6; per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a 10 metri quadrati per cane, ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 5.
3. Il detentore a qualsiasi titolo di un cane deve garantirgli quotidianamente la necessaria attività motoria, per un tempo sufficiente ed adeguato alle sue caratteristiche etologiche nonché alle esigenze del singolo soggetto.

Art. 25 – Aree ludiche e di sgambamento.

1. Nell'ambito di giardini, parchi e altre aree a verde di uso pubblico, salvo specifici motivi ostativi, sono individuati, autorizzati e/o realizzati dall'Ufficio capitolino competente per le aree verdi, spazi destinati allo sgambamento dei cani, aree ludiche e percorsi per cani. Tali spazi sono indicati mediante cartelli e delimitati da recinzioni, ove consentito, nonché dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori, che devono vigilare affinché non arrechino danni alle strutture presenti né alle persone o agli altri animali.
3. L'accesso alle aree di sgambamento per cani e le norme di comportamento al loro interno sono disciplinati da apposito Regolamento.

Art. 26 – Cane di quartiere o Cane libero accudito.

1. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolo per persone, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero, così come enunciato nella Legge Regione Lazio n.34 del 21 ottobre 1997. Fermo restando il dovere per l'Amministrazione Capitolina di attuare, di concerto con i Servizi Veterinari delle ASL, la prevenzione del randagismo e il controllo delle nascite, i cani liberi nel territorio possono essere riconosciuti come "cani di quartiere" o "cani liberi accuditi".
2. Nel rispetto della normativa vigente le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali operanti sul territorio o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani, propongono al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, per il nullaosta, e all'Ufficio benessere degli animali il riconoscimento del singolo animale come "cane di quartiere", o "cane libero accudito" del quale assumono la responsabilità e l'onere della gestione, volta a garantire all'animale i parametri minimi di sostentamento, cura e benessere consistenti nella somministrazione quotidiana di alimenti, la pulizia del ricovero ed eventuali terapie.
3. I suddetti cani devono essere vaccinati, sterilizzati e sottoposti a vigilanza dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, o da un medico veterinario libero professionista individuato dalle Associazioni di volontariato animalista. Inoltre devono essere dotati di *microchip* e iscritti all'Anagrafe regionale degli animali d'affezione a nome di Roma Capitale con l'indicazione dell'Associazione o del privato che li accudisce in qualità di detentore. Il cane deve inoltre essere munito di collare e medaglietta di riconoscimento riportante i dati relativi a Roma Capitale oltre al numero di telefono del responsabile dell'Associazione o del privato che ne assume la responsabilità.

Art. 27 – Raccolta deiezioni.

1. I proprietari e i detentori di cani sono obbligati all'immediata raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo da preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di tutti gli ambienti pubblici. A tal fine i conduttori dei cani hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro utile strumento. Sono esentati dal suddetto obbligo i non vedenti accompagnati da cani guida e le persone con disabilità impossibilitate a effettuare la raccolta delle feci.

Titolo V GATTI

Art. 28 – Gatti e Colonie Feline.

1. I gatti che vivono in libertà sono tutelati dalle leggi vigenti. Roma Capitale tutela ogni singolo gatto che vive in libertà nel territorio capitolino.
2. Per “colonia felina” si intende un gruppo minimo di due gatti, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. Roma Capitale, attraverso l’Ufficio benessere degli animali, in collaborazione con i Servizi Veterinari delle ASL, riconosce le colonie feline, la cui presenza viene segnalata tramite apposito cartello.
4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline è denominata *tutor* della colonia.
5. Le colonie feline che vivono all’interno del territorio capitolino sono censite annualmente dal Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio in collaborazione con l’Ufficio benessere degli animali, le Associazioni e i singoli tutor. Il censimento aggiornato è reso pubblico attraverso il portale web di Roma Capitale.
6. L’Azienda Sanitaria Locale provvede, in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi e di colonia, che vengono condotti nelle strutture sanitarie tramite tutor e Associazioni animaliste (che collaborano con i tutor). Provvede altresì alla vigilanza sulla corretta gestione sanitaria delle colonie stesse.
7. I gatti liberi e le colonie feline non possono essere spostati dal luogo in cui abitualmente risiedono; Ogni gatto, trascorsa la degenza post operatoria conseguente alla sterilizzazione, deve essere ricondotto nel proprio habitat e nel proprio gruppo sociale. Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati, previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e con l’autorizzazione dell’Ufficio benessere degli animali, esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali ovvero per motivazioni di interesse pubblico che potrebbero mettere a rischio la salute, il benessere o l’incolumità dei gatti.

Art. 29 –Tutor e gestione delle colonie feline

1. Roma Capitale riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come *tutor* si adoperano per il sostentamento e la cura delle colonie di gatti liberi e promuove giornate formative anche in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.
2. I cittadini che intendano accudire una colonia felina devono fare richiesta al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e al competente Ufficio benessere degli animali.
3. Roma Capitale pubblica sul proprio portale web l’elenco dei tutor riconosciuti, nel rispetto della normativa a tutela della privacy, e promuove la creazione di una rete di collaborazione per la gestione delle colonie.
4. Al tutor è permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi *habitat* nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.
5. Roma Capitale promuove le attività dei *tutor* e di altri volontari che, a titolo gratuito e sotto il coordinamento del *tutor* stesso, si occupano del recupero dei gatti ai fini della sterilizzazione; a tali figure, previa partecipazione a giornate formative, viene rilasciato apposito tesserino. Il tesserino viene ritirato in caso di mancato rispetto delle

regole di comportamento corretto, delle leggi vigenti e dello svolgimento di tali attività a titolo oneroso.

6. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, può essere effettuata dai tutor o da parte di altri volontari, in conformità all'art.28 c. 6 del presente regolamento, dal personale dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione capitolina.

Art. 30 – Alimentazione dei gatti.

1. I *tutor* possono rivolgersi anche alle mense delle scuole capitoline per il prelievo di residui alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare, nel rispetto delle specifiche disposizioni normative in materia.
2. I *tutor* devono rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando di alimentare gli animali in prossimità degli accessi agli edifici pubblici e privati con particolare riferimento a determinati siti quali scuole, ospedali o altri luoghi in cui è necessaria una particolare attenzione dal punto di vista igienico sanitario. Devono altresì evitare la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto e asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi, salvo contenitori fissi con dosatore, a esclusione dell'acqua da bere che deve essere garantita in quantità sufficiente soprattutto nel periodo estivo.

Titolo VI EQUIDI

Art. 31 - Modalità di detenzione

1. Roma Capitale promuove la tutela degli equidi attraverso l'adozione di misure atte a garantirne il benessere e appropriate condizioni di vita, favorendo una corretta gestione degli stessi, reprimendo qualsiasi atto di crudeltà nei loro confronti. Gli equidi impiegati in attività ludiche, sportive e negli IAA devono essere registrati con "NON D.P.A." (non destinati alla produzione di alimenti) nell'Anagrafe Nazionale e nel passaporto individuale.
2. Le modalità di detenzione e gestione degli equidi devono essere conformi ai cosiddetti "livelli essenziali di benessere per l'animale" indicati dal "Codice per la tutela e la gestione degli Equidi" del Ministero della Salute, in particolare il proprietario e il detentore devono rispettare le esigenze etologiche e fisiologiche dell'equide provvedendo al suo benessere, alla sua idonea sistemazione, fornendo la corretta alimentazione e le cure necessarie. Gli equidi devono essere accuditi da persone in possesso di adeguate capacità e competenze in qualsiasi contesto, nell'ambito di attività economiche, nell'allevamento e nelle scuderie deve essere previsto personale in numero sufficiente. Deve essere altresì assicurata l'ispezione e la cura degli animali a intervalli adeguati e non meno di una volta al giorno, al fine di provvedere ai loro bisogni essenziali. Devono essere evitate pratiche di allevamento, addestramento e utilizzo che causino agli animali sofferenze o lesioni, che li pongano in stato d'ansietà o ne ledano la dignità.

Art. 32 - Norme generali.

1. Il proprietario e il detentore sono tenuti a verificare la salute e il benessere dell'equide nonché lo stato e l'efficienza delle strutture, delle attrezzature e degli impianti, sia automatici sia meccanici e ad ispezionare gli stessi almeno una volta al giorno. Qualora si rilevino difetti di funzionamento si deve provvedere prontamente alla loro riparazione e nel frattempo approntare adeguate misure per salvaguardare la salute e il benessere degli animali.
2. Le attrezzature e i diversi accessori devono essere posizionati in modo da non provocare lesioni agli equidi e, se accessibili, devono essere privi di asperità o spigoli appuntiti o taglienti.
3. Qualora gli equidi siano custoditi all'interno di un box va prevista la fruizione quotidiana di un paddock compatibile con le caratteristiche morfologiche della razza nonché la possibilità di regolare esercizio fisico.
4. È vietato accorciare il fusto della coda, impastoiare gli arti degli equidi e utilizzare mezzi di coercizione atti a limitare i naturali movimenti dell'animale, salvo specifiche prescrizioni medico-veterinarie, con l'indicazione della diagnosi e dei tempi di terapia.
5. È vietata la scuderizzazione permanente in posta.
6. Gli equidi, ad esclusione di quelli detenuti all'aperto, vanno puliti e strigliati regolarmente e si deve inoltre provvedere alla regolare cura e pareggio dei piedi.
7. Gli equidi devono essere iscritti all'apposita Anagrafe nazionale e devono essere sempre accompagnati dai documenti d'identità.
8. Il trasporto degli animali, ivi comprese le fasi di carico e scarico, deve svolgersi nel rispetto della normativa vigente ed essere adeguato alle esigenze fisiologiche, morfologiche ed etologiche dell'equide, evitando ogni sofferenza e svolgersi con le debite cure e senza inutili ritardi.
9. Gli equidi sono animali che in natura vivono in branco e preferibilmente in gruppi sociali. Dovrebbero poter socializzare con membri della loro stessa specie ma, ove ciò non sia possibile, altri animali possono essere impiegati per dar loro compagnia. L'introduzione di nuovi esemplari all'interno del gruppo sociale, dovrà avvenire gradualmente e sotto la supervisione di personale qualificato al fine di evitare il più possibile contatti violenti e facilitare quindi l'integrazione dei singoli soggetti.
10. Particolare riguardo deve essere adottato nei confronti dei puledri, e degli animali anziani. Soggetti debilitati fisicamente e/o psichicamente devono essere accuditi e curati al fine di raggiungere, ove possibile, il completo recupero delle condizioni psicofisiche prima di qualunque impiego in attività lavorative o sportive.
11. I metodi di allevamento e di riproduzione devono garantire agli equidi e ai loro prodotti del concepimento condizioni di benessere nel rispetto delle caratteristiche fisiologiche ed etologiche degli animali. Fatte salve esigenze sanitarie certificate da un medico veterinario è necessario attendere almeno il compimento del quinto mese di vita per separare il puledro dalla fattrice.
12. La soppressione con metodo eutanascico dell'animale è consentita soltanto in caso di patologie non curabili che generino un evidente stato di sofferenza. L'eutanasia deve essere eseguita esclusivamente da un medico veterinario in base al protocollo internazionale che prevede l'anestesia profonda prima della somministrazione del farmaco eutanascico. Il medico veterinario che esegue l'eutanasia deve rilasciare certificazione riportante la diagnosi e la prognosi.
13. È vietato utilizzare sugli equidi strumenti coercitivi che li possano danneggiare fisicamente e psicologicamente.

14. Roma Capitale, riguardo alle stereotipie comportamentali – detti “vizi di stalla” - come il ticchio d'appoggio e il ballo dell'orso, vieta l'utilizzo del collare costringitivo e l'immobilità forzata legando l'animale ai due lati della testa, e promuove l'utilizzo di una terapia atta al recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).

Art. 33 – Alimentazione.

1. La corretta alimentazione è fondamentale per mantenere l'equide nelle condizioni ottimali. L'alimento deve essere di qualità e quantità adeguata in base alle caratteristiche di specie, di razza, età e stato fisiologico o patologico. Mangime e foraggio ammuffito o stantio non possono essere somministrati.
2. Le attrezzature per la somministrazione di alimenti e di acqua vanno progettate, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione e non devono potenzialmente rappresentare per gli animali motivo di difficoltà gestionale o causa di lesioni.
3. Nel caso di equidi nutriti in gruppo le mangiatoie devono essere tali da garantire la possibilità di alimentazione per ciascun animale e ridurre al minimo i rischi di conflitto o competizione.
4. Il peso e lo stato di nutrizione di ogni equide vanno regolarmente monitorati al fine di individuare tempestivamente cali ponderali, indicatori di possibile stato di malessere o patologia. Qualunque variazione nella dieta, sia per qualità o quantità, deve avvenire in modo graduale, anche al fine di evitare eventuali patologie correlate.
5. Gli equidi non devono essere sottoposti a lavori intensi subito dopo la somministrazione di cibo.
6. Gli equidi necessitano quotidianamente di una elevata quantità di acqua che varia a seconda del singolo soggetto, dell'attività e della temperatura esterna; devono pertanto avere una costante disponibilità di acqua fresca, pulita, priva di residui e sostanze estranee che ne alterino sapore ed odore. Anche nel caso di equidi detenuti all'aperto l'accesso alle fonti di acqua deve essere agevole e l'acqua deve essere in quantità e di qualità adeguata. Gli abbeveratoi e i contenitori di acqua vanno puliti con regolarità. Nel caso di equidi scuderizzati l'erogatore automatico di acqua va previsto in ogni box.

Art. 34 - Custodia all'interno.

1. Le aree di scuderizzazione vanno realizzate e attrezzate in modo da consentire la permanenza degli equidi e lo svolgimento delle attività in condizione di sicurezza ed igiene sia per gli animali che per gli utenti. Tutti i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione o che direttamente o indirettamente vengono a contatto con gli equidi, devono essere tali da minimizzare i rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici.
2. Le strutture vanno realizzate in materiali idonei tali da resistere e proteggere gli animali dagli eventi atmosferici nonché garantire un adeguato isolamento termico. In particolare:
 - a) Le pareti devono avere caratteristiche di particolare resistenza agli urti e ai calci degli animali, e devono essere impermeabili, lisce e senza asperità, facilmente lavabili e disinfettabili.
 - b) Le pavimentazioni calpestabili destinate ai cavalli devono essere non sdruciolevoli, con una pendenza moderata e tale da consentire il drenaggio e una facile pulizia delle superfici.

- c) Gli accessi ai box devono avere un'altezza tale da consentire l'agevole passaggio degli animali. Le porte devono avere spigoli arrotondati e una parte inferiore di altezza tale da consentire che l'animale possa agevolmente guardare all'esterno. Le porte devono aprirsi o scorrere all'esterno ed essere provviste di meccanismi per assicurare la chiusura ma tali da garantire un'apertura veloce in caso di evacuazione degli animali per emergenza.
- d) Deve essere garantita idonea illuminazione (naturale e/o artificiale) nonché adeguata aerazione.
- e) La ventilazione naturale o forzata nei locali di detenzione deve essere tale da non creare correnti d'aria dirette sugli equidi. Le aperture, in caso di aereazione naturale devono essere proporzionali al volume della struttura. Un'adeguata pulizia e ventilazione delle scuderie sono fondamentali per ridurre al minimo le polveri.
- f) Nelle aree di scuderizzazione deve essere garantita una temperatura compresa tra 0° e 30°C. in situazioni meteorologiche particolari vanno assunte misure a tutela degli equidi anche attraverso una ventilazione forzata e/o impianti di nebulizzazione.
- g) La lettiera deve essere costituita da materiale idoneo, atossico e possibilmente naturale, esente da polveri e muffe; deve essere mantenuta pulita e in condizioni igieniche adeguate, asciutta ed in quantità sufficiente, tale da assicurare protezione contro lesioni e consentire all'equide di sdraiarsi comodamente.

Art. 35 - Custodia all'esterno.

1. Gli equidi detenuti all'aperto devono disporre di protezioni naturali o artificiali, proporzionate al numero di animali presenti, che offrano riparo dall'esposizione ai raggi solari e dalle intemperie. I cavalli tenuti costantemente in aree all'aperto devono essere controllati almeno una volta al giorno.
2. Le recinzioni devono essere sufficientemente solide e di un'altezza adeguata ad impedire la fuga degli animali, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare lesioni.
3. La recinzione per i cavalli interi deve prevedere una staccionata a doppia linea e, se necessario, deve essere elettrificata lungo la parte superiore.
4. È vietata la pratica di legare l'equide in aree all'aperto, assicurandolo ad un punto in modo che sia confinato in determinato spazio, salvo particolari situazioni, certificate da un medico veterinario, sotto la costante vigilanza del detentore e solo per un periodo di tempo limitato, utilizzando corde o altri strumenti di contenimento non lesivi per l'animale.
5. È consentito legare i cavalli per le operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, nonché per brevi soste. In tutti i suddetti casi gli animali devono essere assicurati in modo da consentirne la tempestiva liberazione in situazioni di emergenza.

Art. 36 - Attività con Equidi.

1. Nell'ambito delle diverse attività che coinvolgono gli equidi il detentore deve indirizzare le sue scelte verso le metodiche più rispettose del benessere dell'animale. È altresì compito del detentore:
 - a) verificare che gli equidi che lavorano abbiano adeguati periodi di riposo.
 - b) verificare che le attrezzature utilizzate per il lavoro e l'addestramento siano tali da non provocare danni agli animali.

2. La doma e l'addestramento devono avvenire nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche. Sono vietati metodi, prassi o azioni che possono arrecare dolore o sofferenza all'equide.
3. Le aree di lavoro devono essere di dimensioni idonee all'attività e al numero degli equidi impegnati e delimitate con recinzioni idonee. I fondi devono:
 - a) essere tali da assorbire le sollecitazioni indotte dall'equide e le possibili cadute del cavaliere o del fantino
 - b) essere privi di asperità che potrebbero provocare traumi
 - c) avere un drenaggio efficace
 - d) essere tali da evitare il sollevamento di eccessive polveri
 - e) essere regolari nella composizione e privi di materiali estranei o di inerti
4. La bardatura e i finimenti devono essere adeguati nella misura, tenuti in ordine e regolarmente puliti in modo da assicurare la comodità, la sicurezza e l'efficacia. È vietato l'uso di bardature e finimenti o di qualunque strumento accessorio o pratica (compresa la marchiatura a fuoco, la focatura dei tendini e la nevrectomia) tale da causare lesioni o sofferenze, sia fisiche sia psichiche, e che impediscano i movimenti naturali all'animale. Fasce e stinchiere da lavoro, se utilizzate, devono essere adatte allo scopo, messe correttamente per evitare disagi o lesioni e lasciate per il minimo tempo necessario.
5. Gli equidi devono essere sempre dissellati quando non lavorano per più di un'ora e privati di finimenti o qualunque altra attrezzatura che ne condizioni il normale movimento e/o l'utilizzo della bocca.
6. Gli animali non possono essere sottoposti al lavoro in caso di condizioni atmosferiche avverse (temperature oltre i 30°C, grandine e gelo) e comunque mai subito dopo la somministrazione di cibo.
7. È vietato utilizzare per lavoro animali malati o fiaccati, puledri, nonché le fattrici in stato di gravidanza avanzata oltre il terzo mese e gli animali anziani privi di certificato di idoneità medico veterinaria. Gli equidi anziani, malati o fiaccati devono altresì essere esclusi dalla riproduzione.
8. Se l'animale è sottoposto a tosatura, al fine di evitare pericolosi sbalzi termici, deve essere valutata la necessità di protezione con coperte o altri mezzi idonei.
9. Roma Capitale promuove la monta e le attività equestri effettuate senza l'utilizzo del morso e di altri strumenti coercitivi. Sono sempre vietati gli speroni con le punte.
10. Roma Capitale sostiene l'utilizzo di mezzi ecosostenibili, alternativi ai mezzi a trazione animale, cosiddette botticelle, i quali sono disciplinati da apposito Regolamento.

Titolo VII ANIMALI ACQUATICI

Art. 37 – Detenzione di specie animali acquatiche.

1. Gli animali acquatici devono essere tutelati e possono essere detenuti, salvo specifici divieti previsti dalle leggi vigenti, nel rispetto delle loro caratteristiche fisiologiche ed etologiche.

Art. 38 – Caratteristiche degli acquari.

1. Negli acquari gli spazi e le modalità di mantenimento di specie acquatiche devono prevedere:

- a) un volume d'acqua sufficiente a garantire il movimento naturale degli animali in relazione alla loro dimensione e morfologia e comunque non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati. In ogni caso l'acquario non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua;
 - b) il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, al fine di mantenere caratteristiche fisico-chimiche e di temperatura conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate;
 - c) arredi, anche vegetali, atti a fornire luoghi di rifugio e di riposo e a creare il corretto arricchimento ambientale.
2. Gli animali acquatici devono essere custoditi in luoghi non eccessivamente esposti a luci e rumori intensi e continuativi, rispettando le esigenze di naturale alternanza di luce/buio o di semioscurità caratteristiche delle specie ospitate.
 3. È vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.

Art. 39 – Divieti.

1. Fermo restando quanto già disciplinato dalla normativa vigente specifica in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquacoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è vietato:
 - a) conservare ed esporre per la commercializzazione, sia all'ingrosso sia al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi a esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di vasche di adeguata dimensione munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua;
 - b) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio;
 - c) mettere in palio e cedere in premio, in occasione di fiere e manifestazioni popolari in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;
 - d) conservare ed esporre per la commercializzazione, sia all'ingrosso sia al dettaglio nonché per la somministrazione nei pubblici esercizi, i crostacei vivi su ghiaccio o su qualunque altro materiale che provochi ustioni o comunque dolore agli animali;
 - e) tenere le chele legate ai crostacei per periodi superiori alle 6 ore.

Titolo VIII

UCCELLI E ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE

Art. 40 – Detenzione e tutela degli uccelli.

1. Le dimensioni delle gabbie e voliere che ospitano i volatili devono essere tali da garantire lo svolgimento delle funzioni motorie e il rispetto delle caratteristiche etologiche delle singole specie, e comunque tali da consentire l'apertura alare e da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi. È sempre vietato l'utilizzo di gabbie con pareti curve.
2. Si deve inoltre garantire:
 - a) la corretta posizione delle voliere, non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e sistemate ad adeguata distanza da fonti di calore;
 - b) una corretta e adeguata pulizia delle gabbie, delle voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;

- c) un numero sufficiente di mangiatoie e beverini, posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero;
 - d) un adeguato nutrimento a seconda della specie;
 - e) una vaschetta di acqua per il bagno degli animali da rinnovare periodicamente e mantenere pulita;
 - f) un adeguato arricchimento ambientale, in special modo per gli *psittacidi* (pappagalli);
 - g) il posizionamento sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto di una tettoia che copra tutta la parte superiore e di adeguate protezioni, in particolare, del lato a nord. In caso di rapaci o altri animali notturni deve essere rispettata la loro naturale esigenza di penombra e riposo nelle ore diurne.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di trasporto e in caso di ricovero per esigenze sanitarie certificate da un medico veterinario.
4. È vietato:
- a) rilasciare volatili in ambiente aperto, anche in occasione di cerimonie o feste, fatta eccezione degli interventi di reimmissione operati dai Centri di Recupero per animali selvatici autorizzati e riconosciuti;
 - b) lasciare all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - c) tenere volatili acquatici tipo oche o anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua;
 - d) strappare e tagliare le penne, amputare le ali o parti di esse salvo che per ragioni medico veterinarie certificate. La certificazione deve riportare le motivazioni dell'intervento, deve essere conservata dal detentore e seguire l'animale nel caso di cessione a terzi;
 - e) mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo, fatte salve le norme vigenti sulla falconeria e/o diversa prescrizione medico veterinaria, che dovrà riportare la data di inizio e quella di termine del trattamento.

Art. 41 - Altri animali d'affezione

1. Le altre specie d'affezione, devono essere tenute in condizioni adeguate alle loro necessità fisiologiche ed etologiche.
2. Si deve prevedere in base alle caratteristiche specie-specifiche la possibilità di attività fisica al di fuori della gabbia, al fine di prevenire patologie e disturbi comportamentali, ove necessario sotto stretta sorveglianza.
3. Le gabbie o i locali che ospitano gli animali devono essere arricchiti, a seconda delle esigenze della specie che ospitano, con lettieri, rami intrecciati, tane, scatole-nido, vasche o altre attrezzature o strutture idonee.
4. Devono essere tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle femmine gravide o prossime al parto o in allattamento e con cuccioli che devono essere mantenute in gabbie o locali adeguati, dotati di nido e ogni idonea attrezzatura.
5. I conigli da compagnia devono essere sterilizzati. Si promuove la loro identificazione con *microchip* e l'iscrizione presso l'anagrafe volontaria gestita dalle associazioni, nelle more dell'istituzione di un'apposita anagrafe nazionale ufficiale.

Titolo IX

TUTELA E PROMOZIONE DELLA BIODIVERSITÀ IN AMBITO URBANO

Art. 42 – Animali appartenenti a specie selvatiche.

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata ai sensi della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e s.m.i. e della Legge Regionale 15 aprile 1988 n. 18.
2. Roma Capitale tutela la fauna selvatica autoctona, stanziale, migratoria e accidentalmente o naturalmente presente nel tessuto urbano, durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nei loro habitat naturali, di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
3. Roma Capitale promuove la corretta convivenza delle specie selvatiche con l'uomo anche attraverso campagne di educazione e informazione.
4. Roma Capitale tutela in modo particolare quelle specie in regressione, come i chiroterri, i rondoni, le rondini, i balestrucci, i rettili, e gli anfibi.
5. È vietato molestare, recare disturbo, catturare, detenere, danneggiare, uccidere, rilasciare nell'ambiente, trasferire, commercializzare e addestrare animali appartenenti alle specie selvatiche detenute in cattività, fatte salve le norme sulla falconeria.
6. È vietato sul territorio capitolino danneggiare o distruggere uova o larve, nidi e tane di specie della fauna selvatica autoctona.
7. È vietato utilizzare la pratica del piro diserbo o la bruciatura delle stoppie.

Art. 43 – Avifauna.

1. Al fine di tutelare le specie di uccelli stanziali o di passo presenti nel territorio capitolino è vietato:
 - a) distruggerne i nidi, limitare l'accesso al nido, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente o indirettamente nuocere ai nidiacei;
 - b) danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone durante tutto l'anno. Possibili deroghe per la rimozione, sono ammesse in caso di interventi necessari per la messa in sicurezza di edifici previo parere favorevole rilasciato dall'Ufficio benessere degli animali, a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali;
 - c) danneggiare o distruggere la vegetazione riparia spontanea lungo le sponde di corsi d'acqua, stagni o laghetti nel periodo di nidificazione dell'avifauna stanziale o di passo, fatti salvi gli interventi urgenti dettati da ragioni di sicurezza e incolumità pubblica;
 - d) effettuare potature di siepi e alberi impiantati su suolo pubblico e privato nei mesi da aprile a luglio e comunque in tutti i periodi dell'anno qualora danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli nel periodo riproduttivo, fatti salvi gli interventi urgenti dettati da ragioni di sicurezza e incolumità pubblica;
 - e) utilizzare dissuasori acustici per l'allontanamento degli uccelli in area urbana, fatti salvi gli interventi programmati dall'Amministrazione Capitolina per controllare e contenere alcune specie invasive e/o problematiche.

Art. 44 – Mammiferi, Rettili, Anfibi e Invertebrati.

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella vigente normativa dell'Unione Europea, nazionale e regionale, Roma Capitale tutela tutte le specie di fauna selvatica autoctona durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nei loro habitat naturali, di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Sono sottoposti a speciale tutela sul territorio capitolino, per la loro progressiva rarefazione e per il ruolo che svolgono nel controllare le popolazioni di insetti, i chiroteri, gli anfibi, i rettili, in tutte le fasi della loro esistenza e i microhabitat specifici a cui essi risultano legati per la sopravvivenza; in particolare sono mantenute e tutelate le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie, comprese fontane, laghetti e piccoli specchi d'acqua nonché i siti riproduttivi e i rifugi di svernamento di rettili e chiroteri.
3. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili, anfibi o pesci, deve sempre avvenire previa comunicazione, con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo dalla data d'inizio dei lavori, al competente Ufficio benessere degli animali per gli eventuali controlli che escludano danni agli animali e il necessario coordinamento e supporto tecnico.
4. Sono tutelati tutti gli animali invertebrati, a eccezione dei casi di infestazioni problematiche, che saranno contrastate prioritariamente con metodi di lotta biologica in conformità alla normativa vigente. A tal fine l'Amministrazione Capitolina promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza.
5. Gli insetti sono parte fondamentale dell'equilibrio dell'ecosistema; sono oggetto di particolare tutela tutti gli insetti impollinatori, i coleotteri, le farfalle diurne e notturne, le api, i bombi e i loro *habitat*. Su suolo pubblico sono vietati i trattamenti adulticidi contro le zanzare, fatti salvi gli interventi urgenti e obbligatori dettati da ragioni sanitarie.

Art. 45 – Specie Sinantropiche o Sinantropiche.

1. L'Amministrazione Capitolina predispone apposite campagne informative ed educative allo scopo di sensibilizzare i cittadini a comportamenti corretti finalizzati al controllo e contenimento delle popolazioni sinantropiche presenti nel territorio capitolino rappresentate da specie animali selvatiche che vivono a stretto contatto con l'uomo senza diretti vincoli di dipendenza diretta con la specie umana; le più diffuse nelle aree urbane sono piccioni, storni, gabbiani, ratti.
2. Al fine di contenere l'incremento delle popolazioni sinantropiche nel rispetto di adeguate condizioni igienico sanitarie e del decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:
 - a) è fatto divieto su tutto il territorio capitolino di somministrare alimenti ai suddetti animali allo stato libero, salvo per le persone e le associazioni appositamente autorizzate nell'ambito di progetti sperimentali e campagne di controllo di tali specie.
 - b) a fronte di specifiche richieste, Roma Capitale può autorizzare singoli cittadini alla distribuzione di mangime adatto che dovrà essere somministrato in quantità e aree specificamente individuate.
 - c) è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei piccioni e dei gabbiani, evitando l'utilizzo di pratiche e strumenti cruenti e lesivi del loro benessere. L'utilizzo dei dissuasori nei condomini e abitazioni private deve essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio benessere degli animali.



3. Al fine di contenere la proliferazione delle suddette specie, nonché per tutelare l'igiene e il decoro urbano, è fatto obbligo ai gestori di canili, a coloro che si occupano delle colonie feline, dei cani di quartiere o cani liberi accuditi di rimuovere immediatamente e in modo accurato i resti di cibo qualora questi siano situati all'aperto, asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi, salvo contenitori fissi con dosatore, a esclusione dell'acqua da bere.
4. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti.

Art. 46 – Protezione degli *habitat* esistenti e creazione di nuovi *habitat* nelle aree verdi pubbliche.

1. Al fine di tutelare e favorire la biodiversità, nella progettazione di nuove aree verdi e/o nel restauro di quelle già esistenti, devono essere preferite le specie vegetali autoctone, sia per quanto riguarda le piante erbacee, sia quelle arbustive e arboree. Queste specie sono scelte e disposte in modo da ricreare associazioni vegetali il più possibile naturali.
2. Al fine di favorire la presenza degli insetti impollinatori, nelle aree a verde pubblico la programmazione degli interventi di sfalcio dell'erba deve tener conto dei periodi di fioritura e di produzione dei semi delle specie erbacee che compongono i prati.
3. Quando possibile, fatte salve ragioni di sicurezza, saranno conservati gli alberi morti, preferiti da specie non comuni come i picchi, nonché le ceppaie, che ospitano moltissime specie sia vegetali sia animali utili per l'equilibrio dell'ecosistema.
4. Roma Capitale promuove un censimento delle specie animali presenti all'interno di cave dismesse che presentino processi di rinaturalizzazione, ai fini di una ricollocazione degli esemplari o, in caso di presenza di specie protette, di una riqualificazione dell'area.

Titolo X **ANIMALI ESOTICI**

Art. 47 – Gestione degli animali esotici.

1. La detenzione, il possesso e il commercio di animali esotici sono regolamentati in conformità alla normativa vigente. Roma Capitale ne scoraggia comunque l'acquisto e promuove campagne di informazione volte al possesso consapevole di tali specie.
2. È vietato abbandonare qualsiasi animale appartenente alla fauna esotica, in qualunque parte del territorio capitolino, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
3. L'Amministrazione Capitolina promuove programmi di monitoraggio, studio e gestione specifici sulle popolazioni di animali di origine alloctona, anche in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche preposte alla difesa del territorio e alla sua gestione, di enti e associazioni private.

Titolo XI **APPARATO SANZIONATORIO**

Articolo 48 – Sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni a norme del presente Regolamento è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, determinate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, vigente pro tempore.
2. Per le violazioni del presente Regolamento, non diversamente sanzionate, e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Chiunque commette una violazione degli articoli 6 - 8 - 9 - 12 - 13 - 14 - 17 - 44 del presente Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 480,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
4. Chiunque commette una violazione diversa da quelle indicate nel comma 3 è soggetto al pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
5. Con separata deliberazione di Giunta Capitolina, adottata ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della legge 24 novembre 1981, n.689 potranno essere determinate le violazioni e le somme per cui è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Articolo 49 – Sanzioni amministrative accessorie e misure cautelari.

1. In costanza di accertamento di taluna delle violazioni previste dal presente Regolamento, gli organi di vigilanza procedono al sequestro ai fini della confisca degli animali e dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nel rispetto e con i limiti di cui agli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro vengono affidati in custodia ad una struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione con l'Amministrazione Capitolina, oppure possono essere dati in affidamento temporaneo alle associazioni e a privati cittadini che ne facciano richiesta e diano garanzie di buona gestione dell'animale.
3. L'affidamento dell'animale a taluno dei soggetti o associazioni di cui al comma 2 è in ogni caso subordinato al parere scritto favorevole rilasciato dall'Ufficio benessere degli animali del Dipartimento Tutela Ambientale, atteso l'obbligo di legge, in capo al Comune, del mantenimento degli animali in caso di confisca.
4. Dopo l'intervenuta inoppugnabilità del provvedimento di confisca, gli animali vengono assegnati in adozione a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.
5. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, di programmi di Interventi assistiti con gli animali (IAA) o di attività commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'applicazione della misura cautelare della sospensione del titolo abilitativo, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, qualora si tratti di titolo abilitativo rilasciato da Roma Capitale. Il provvedimento è adottato dal Dirigente del Dipartimento Risorse Economiche.
6. Qualora, successivamente all'applicazione della misura cautelare della sospensione dell'attività di cui al comma precedente, si accerti la reiterazione della medesima violazione, a prescindere dal pagamento in misura ridotta, ovvero la permanenza della stessa violazione per un periodo superiore a giorni 30, si applica la sanzione accessoria della revoca del titolo abilitativo, qualora si tratti di titolo abilitativo rilasciato da Roma Capitale.

Articolo 50 – Procedimento di applicazione delle sanzioni accessorie e delle misure cautelari di cui all'articolo 49.

1. Il dirigente dell'Ufficio benessere degli animali del Dipartimento Tutela Ambientale è competente a conoscere di opposizioni avverso al sequestro, di cui all'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. La sanzione accessoria della confisca all'articolo 49 è adottata dal dirigente del Dipartimento Risorse economiche
3. La sanzione accessoria della revoca del titolo abilitativo di cui all'articolo 49, comma 5, del presente regolamento è adottata dal dirigente del Dipartimento Risorse Economiche, con il provvedimento adeguato alla specifica natura del titolo abilitativo posseduto ed ancorché lo stesso titolo sia stato rilasciato o ricevuto da altro ufficio di Roma Capitale.
4. La misura cautelare della sospensione del titolo abilitativo di cui all'articolo 49, comma 5 del presente Regolamento è adottata del dirigente del Dipartimento Risorse Economiche, con il provvedimento adeguato alla specifica del titolo abilitativo posseduto ed ancorché lo stesso titolo sia stato rilasciato o ricevuto da altro ufficio di Roma Capitale. Nel caso in cui il titolo sia stato rilasciato da altra autorità, il Dipartimento Risorse Economiche provvederà a trasmettere ad essa specifico rapporto informativo per le conseguenti azioni.
5. Per l'applicazione delle misure cautelari si seguono i principi generali contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 51 – Comunicazioni.

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni a disposizioni del presente Regolamento sono applicate con ordinanza–ingiunzione adottata ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dal dirigente del Dipartimento Risorse Economiche.
2. La misura della sanzione irrogata è stabilita anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
3. A tal fine gli organi di appartenenza del verbalizzante provvedono a trasmettere a tale Dipartimento il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Fermo restando l'obbligo di cui sopra, in ogni caso di accertamento di violazioni a leggi regionali, nazionali o al presente Regolamento, l'ente di appartenenza dell'agente verbalizzante trasmette rapporto informativo recante la descrizione della violazione accertata e copia del verbale di accertamento della violazione rilevata al Dipartimento Tutela Ambientale - Ufficio benessere degli animali entro 5 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale stesso.

Articolo 52 – Vigilanza e formazione.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento il Corpo di Polizia di Roma Capitale, i Servizi Veterinari delle ASL, le Guardie Zoofile delle Associazioni di volontariato riconosciute per legge e tutti gli altri agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

2. Il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale dispone la formazione e l'aggiornamento del personale appartenente al Corpo, in collaborazione con il Dipartimento Tutela Ambientale – Ufficio benessere degli animali.
3. Le Guardie Zoofile delle Associazioni di Volontariato che operano in collaborazione con Roma Capitale sono coordinate, per l'impiego sul territorio, dal Comando Generale della Polizia Locale di Roma Capitale e dal Dipartimento Tutela Ambientale – Ufficio benessere degli animali.
4. Ai fini del controllo del territorio e della vigilanza zoofila sono promossi specifici accordi e stabilite procedure operative con le diverse Autorità competenti in materia.

Art. 53 – Esercizio dei diritti di difesa

1. Avverso i provvedimenti sanzionatori adottati in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 48 è ammessa tutela giurisdizionale innanzi al giudice ordinario con le modalità ed i termini di cui al d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.
2. Avverso le misure cautelari adottate in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 49 è ammessa tutela giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo.

Art. 54 – Incompatibilità e abrogazione di norme.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto o incompatibili.

